

LA SICUREZZA SUL LAVORO È UN GIOCO DI SQUADRA ...

Insieme per Conoscere, Formarsi, Prevenire



Soggetti, Procedure, Prevenzione

Appunti di Sicurezza sul Lavoro Formazione e Informazione

(Ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



Azienda

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ETTORE MAJORANA"

Comune di: **CASSINO**

Provincia: **FROSINONE**

Datore di Lavoro
Prof. Pasquale Merino

F.to
Pasquale Merino

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Achille Sasso

F.to
Achille Sasso

Revisione
2026

Elaborato

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Appunti di Sicurezza sul Lavoro
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Cassino, **settembre 2026**

INDICE

MODULO 1 – QUADRO NORMATIVO	1
INTRODUZIONE	2
1. LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE, BREVE SINTESI NORMATIVA	3
1.1 I Principi Costituzionali	4
1.2 Il Profilo Individuale: L'art. 2087 del Codice Civile	6
1.3 Il Profilo Collettivo: L'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori	9
1.4 Testo Unico sulla Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009)	11
2. D. LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 - STRALCIO "OBBLIGHI DEI LAVORATORI"	15
2.1 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro	15
2.2 Aggiornamenti normativi e integrativi al D. Lgs. n. 81/2008	19
2.2.1 Legge 17 dicembre 2021, n. 215	22
2.2.2 Legge 13 dicembre 2024, n. 203	22
2.2.3 Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025	23
2.2.4 Aggiornamento del 04 novembre 2025	23
2.2.4.1 Cultura della sicurezza e didattica obbligatoria	23
2.2.4.2 Tutele rafforzate per i PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro)	24
2.2.4.3 Gestione del personale (Docenti e ATA) e Nuovi Accordi	24
2.2.4.4 Aggiornamento del 07 gennaio 2026	25
2.2.4.5 Legge 11 marzo 2026 n. 34	26
3. IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA: RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ	27
3.1 Individuazione ed obblighi del Preposto alla Sicurezza	27
3.2 Responsabilità, obblighi e sanzioni del Preposto sulla Sicurezza	29
3.3 Il Preposto è individuato con nomina e/o in funzione del ruolo	30
MODULO 2 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	31
4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA - I.T.I.S. "E. MAJORANA"	32
4.1 Introduzione	32
4.2 Normativa	32
4.3 Organigramma	33
4.4 Partecipazione alla gestione della Sicurezza	33
5. GESTIRE LE EMERGENZE	35
5.1 Informazioni fondamentali per la gestione delle Emergenze	35

5.2 Che cos'è una Emergenza ?	35
COSA FARE IN CASO DI ...	37
Norme Generali	37
... Evacuazione	38
... Incendio	39
... Guasto Elettrico	40
... Malore o Infortunio	41
... Terremoto	42

MODULO 1

QUADRO NORMATIVO

INTRODUZIONE

L'informazione rappresenta il primo step sui processi di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, in materia di rischi e prevenzione.



L'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro fornisca a ciascun lavoratore un'adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



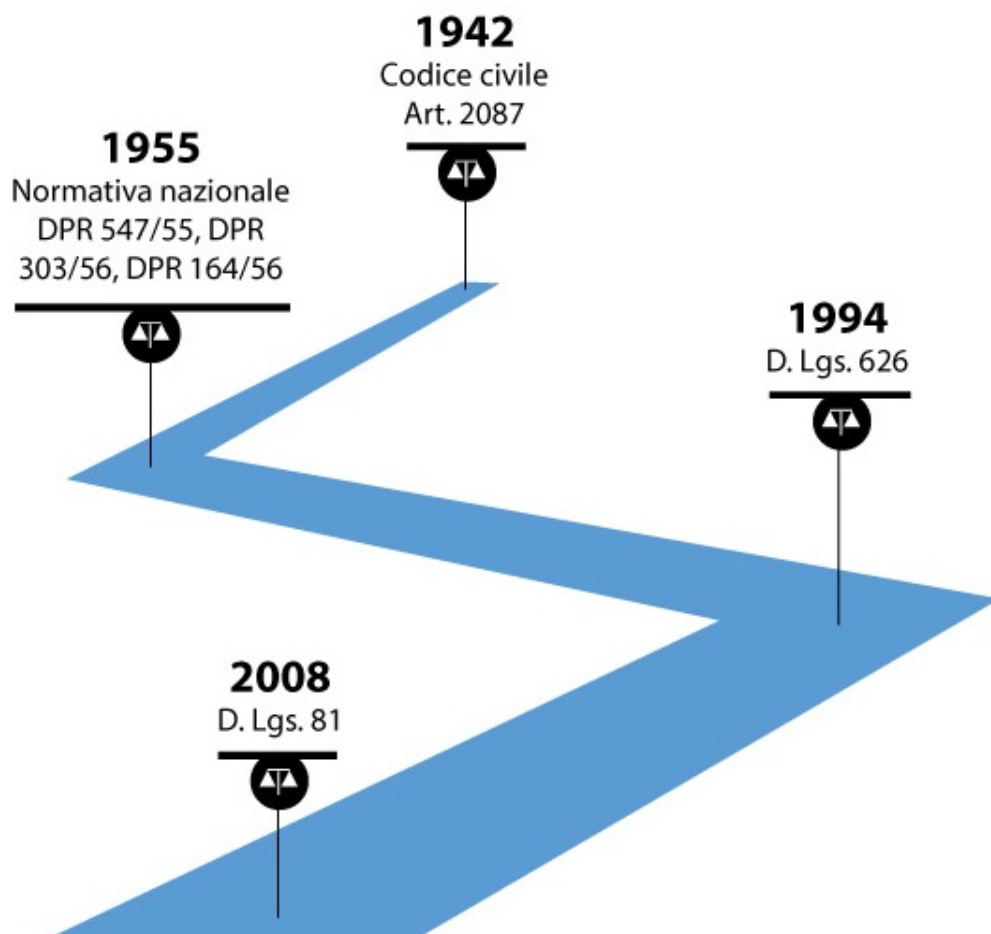
Questo lavoro, nell'ambito delle indicazioni e degli obiettivi di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, è strutturato in tre blocchi:

- 1. La prevenzione e la protezione, breve sintesi normativa;**
- 2. D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 - Stralcio "Obblighi dei Lavoratori";**
- 3. Il preposto per la sicurezza: ruolo, compiti e responsabilità.**

1. LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE, BREVE SINTESI NORMATIVA

SICUREZZA SUL LAVORO NELLA STORIA

I PRINCIPI COSTITUZIONALI



1.1 - I PRINCIPI COSTITUZIONALI

La disciplina contenuta nel cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (*D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009*) sviluppa e porta a pieno compimento principi che la Carta Costituzionale aveva posto a base del nostro ordinamento.

Le norme costituzionali alle quali fare riferimento, che vanno lette in stretta connessione tra loro, sono principalmente gli articoli 32, 35 e 41.

L'**art. 32, 1° comma, Cost.** considera la salute, compresa quella sul lavoro, come «**fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività**». Si distingue dunque nell'**art. 32 Cost.** un profilo individuale ed un profilo collettivo (*generale*). Il fatto peraltro che il diritto alla salute sia affermato come diritto fondamentale sta a significare che esso ha rilievo preminente rispetto ad altri diritti pur riconosciuti dalla Costituzione.

Accanto al profilo individuale è affermata l'esistenza di un «**interesse della collettività**» alla salute, anche per i costi sociali che un elevato numero di infortunati/ammalati comporta a carico di ciascun contribuente.

Altra previsione di particolare significato è l'**art. 35, 1° comma, Cost.**, secondo cui «**la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni**». Dalla norma si possono trarre indicazioni di rilievo, dal momento che la tutela ivi prevista ha per oggetto non solo il lavoro subordinato, ma anche il lavoro autonomo o comunque il lavoro svolto in situazioni di sottoprotezione.

Ne consegue che la salute, quale fondamentale diritto del lavoratore ed interesse della collettività, non può essere considerata un mero auspicio o una fase tendenziale dell'organizzazione produttiva, ma di quest'ultima costituisce una precisa condizione di esercizio. Nella dialettica tra logica produttivistica ed esigenze di tutela del lavoro è dunque la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori a rappresentare il momento privilegiato, non potendo il datore di lavoro invocare l'**art. 41 Cost.** per giustificare scelte organizzative che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei propri dipendenti o collaboratori. Il legame tra sicurezza ed organizzazione del lavoro, che si esprime nel fondamentale obbligo, di carattere preventivo e ricorrente, della valutazione dei rischi, è ben delineato nel D. Lgs. n. 81/2008.

In conclusione, per quanto sopra esposto, i principi stabiliti dalla Costituzione italiana conservano una stringente attualità. Volendo ripercorrere in rapida sintesi

l'evoluzione della normativa italiana in materia di salute e sicurezza del lavoro si può affermare che:

- Gli anni **'50/60** hanno introdotto una disciplina, basata in particolare sui D.P.R. n. 547/1955 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e n. 303/1956 sull'igiene del lavoro, che già poneva obblighi a carico dei datori di lavoro, senza tuttavia riconoscere uno spazio specifico di tutela collettiva. La giurisprudenza era peraltro ancora lontana dall'affermare l'esistenza di un diritto soggettivo del lavoratore alla sicurezza;
- La fine degli anni **'60** e i primi anni **'70** hanno rappresentato il momento di maggior elaborazione in materia, nonché di acquisizione sul piano contrattuale e legislativo, in particolare con l'art. 9 dello **Statuto dei lavoratori**;
- In realtà, nonostante la riforma sanitaria (*legge n. 833/1978*), già alla fine degli anni **'70** e per tutti gli anni **'80** tale spinta è rimasta bloccata, sia per il riapparire di forme nuove di monetizzazione del rischio sia per la priorità data ai temi dell'occupazione e della salvaguardia delle retribuzioni. La tutela della salute del lavoro è dunque rimasta affidata all'iniziativa di volenterosi **«appassionati»** della materia o di magistrati sensibili, con interventi spesso significativi ma al di fuori di una strategia più ampia;
- Gli anni **'90** vedono emergere una nuova attenzione alle questioni relative alla salute e sicurezza del lavoro grazie soprattutto all'impulso della normativa CE. In tale contesto il provvedimento più significativo è senza dubbio il D.Lgs. n. 626/1994, di recepimento di direttive comunitarie, e successive modifiche ed integrazioni;
- Nel periodo più recente l'interesse si è incentrato sulle proposte per l'emanazione di un Testo Unico di riordino e coordinamento della normativa esistente, poi scaturite nel D. Lgs. n. 81/2008, come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 106/2009.

1.2 - IL PROFILO INDIVIDUALE: L'ART. 2087 DEL CODICE CIVILE

Particolare rilievo acquista nella materia l'esame dell'art. 2087 del codice civile, emanato nel lontano 1942, che mantiene una perdurante attualità nell'ambito del quadro normativo di prevenzione. L'art. 2087, come norma di carattere generale, completa infatti la legislazione tecnica sugli infortuni e l'igiene del lavoro, trovando applicazione per i casi non sufficientemente regolati (*ad esempio in tema di mobbing*). Non giova dunque obiettare che in certi casi manca una specifica previsione da parte del legislatore: l'art. 2087 del codice civile funziona infatti proprio come uno strumento di integrazione delle eventuali lacune e di adeguamento della normativa ai concreti e mutevoli casi.

Ai sensi dell'art. 2087, del codice civile **«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»**.

Il datore di lavoro deve dunque adottare tutte le misure **«necessarie»** a tutelare l'**integrità fisica** e la **personalità morale** dei prestatori di lavoro secondo i parametri della **particolarità del lavoro**, dell'**esperienza** e della **tecnica**.

Ciò pur sempre nei limiti della prevedibilità e prevenibilità di una situazione di pericolo o di danno, non configurando l'art. 2087 una ipotesi di responsabilità oggettiva, dal momento che per affermare la responsabilità del datore di lavoro deve comunque ricorrere una violazione di obblighi di comportamento, imposti da fonti legali o suggeriti dall'esperienza e dalla tecnica, concretamente individuati.

Esaminando i tre parametri sopra indicati è preferibile una lettura separata, seppur complementare, di tali criteri, fungendo la **particolarità del lavoro** da riferimento **“interno”**, collegato alla specifica organizzazione produttiva, e l'**esperienza** e la **tecnica** da parametri **“esterni”** di carattere generale, sulla base dei quali individuare le misure che si siano già rivelate idonee ai fini preventivi.

Il concetto di particolarità del lavoro è estremamente ampio comprendendo tutti quegli elementi che caratterizzano una determinata attività lavorativa, e che concorrono direttamente o indirettamente a costituirne la specifica pericolosità.

Rilevanti applicazioni in tal senso si sono avute con riguardo ai casi in cui si è affermata la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, per la mancata adozione di misure idonee a salvaguardare l'integrità fisica

dei dipendenti in relazione al rischio o per rischi derivanti dall'azione di fattori esterni all'ambiente di lavoro.

L'ambito di operatività dell'art. 2087 del codice civile viene dunque a coprire non solo le situazioni di pericolo tradizionalmente derivanti dal tipo e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche quelle provenienti dal contesto ambientale nel quale suddetta attività viene esplicata, il cosiddetto «**rischio ambientale**».

Dal riferimento al **criterio dell'esperienza** discende inoltre l'obbligo di adottare tutte quelle misure e accorgimenti che abbiano già dimostrato un'efficacia protettiva sia nella specifica realtà aziendale, in virtù di eventi verificatisi e di pericoli valutati in precedenza, sia in contesti produttivi caratterizzati da analoghi problemi di sicurezza.

Tra i dati dell'esperienza è da comprendere quanto previsto dalla contrattazione collettiva, specie aziendale, in base al ruolo attribuito ai lavoratori ed alle loro rappresentanze per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Il riferimento alla **tecnica** impegna poi a rapportarsi alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico. È questo il principio della «**massima sicurezza tecnologicamente possibile**», desumibile anche da altre norme della legislazione tecnica, che più di ogni altro caratterizza il modello italiano di prevenzione, e che trova conferma nel Testo Unico.

Come risultato si ha che la sicurezza non va subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva e il datore di lavoro è tenuto ad allineare il proprio assetto produttivo e organizzativo ai risultati raggiunti dal progresso scientifico e tecnologico.

Consequente è l'obbligo di «**aggiornamento scientifico**» sugli sviluppi della tecnica circa gli aspetti rischiosi del lavoro a carico del datore di lavoro, il quale può eventualmente far ricorso ad esperti.

Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile è stato utilizzato per dare contenuto alle disposizioni di carattere generico e indeterminato della legislazione antinfortunistica e di igiene del lavoro.

È da precisare che il progresso scientifico può suggerire, come espressamente disposto dal Testo Unico, non solo gli accorgimenti di tipo strettamente tecnico, inerenti alle attrezzature o ai luoghi di lavoro, ma anche quelle misure di carattere organizzativo e procedurale che siano comunque idonee ai fini della sicurezza.

Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile trova esplicito riconoscimento in molte disposizioni del Testo Unico sia nell'ambito delle misure generali di tutela, là dove si prevede **«l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico»** (art. 15, 1° comma, lett. c) e degli obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente, i quali aggiornano le misure di prevenzione in relazione, tra l'altro, **«al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione»** (art. 18, 1° comma, lett. z), sia nelle parti specifiche, in riferimento ad esempio all'uso delle attrezzature di lavoro (art. 71, 4° comma, lett. a) e alla sostituzione e riduzione degli agenti cancerogeni o mutageni (art. 235).

Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è ben messo in rilievo dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 novembre 2001, in causa C 49/2000, secondo la quale **«i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali»**. Ne consegue per il datore di lavoro un obbligo di tenersi aggiornato e di tener conto di quanto risulta da acquisizioni tecniche e scientifiche che abbiano un margine sufficiente di solidità e di sperimentazione.

Come vedremo, tra i principi ispiratori del modello prevenzionale posti dal Testo Unico, rilievo preminente assume il legame tra sicurezza (e salute) ed organizzazione del lavoro, che si esprime nell'obbligo di valutare tutti i rischi, compresi quelli connessi allo stress-lavoro correlato. L'analisi dei carichi e delle condizioni di lavoro rientra pertanto a pieno titolo nell'attività valutativa a fini preventivi.

1.3 - IL PROFILO COLLETTIVO: L'ART. 9 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

Accanto al profilo individuale, posto principalmente dall'art. 2087 del codice civile, si è affermata l'esistenza di un «**interesse collettivo**» ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Interesse collettivo che si caratterizza come interesse comune ad una pluralità di soggetti che si trovano ad operare in uno stesso ambiente di lavoro e ad essere esposti ai medesimi rischi.

In tale prospettiva la soddisfazione dell'interesse alla sicurezza di ciascun lavoratore è inscindibilmente connessa alla soddisfazione degli interessi di tutti gli altri.

Si può riportare l'esempio della temperatura dei locali non adeguata, che viene a toccare direttamente l'interesse di tutti i lavoratori, o quello del macchinario privo del dispositivo di protezione, il quale, oltre a pregiudicare la sicurezza del singolo lavoratore ad esso adibito, mette in pericolo chiunque altro ne venga a contatto.

Il primo riconoscimento legislativo della dimensione collettiva dell'interesse alla sicurezza del lavoro si è avuto con l'**art. 9 dello Statuto dei lavoratori**, del 1970. in base al quale «**i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica**».

L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori attribuisce dunque ai lavoratori, mediante loro rappresentanze, distinte dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 19, un diritto di controllo sull'applicazione delle misure prevenzionistiche ed un potere di promuovere nuove regolamentazioni.

Si tratta di un rafforzamento sul piano collettivo della posizione del lavoratore già tutelato come singolo dall'art. 2087 del codice civile. All'art. 9, dello Statuto, va peraltro riconosciuta una portata essenzialmente strumentale per una più incisiva azione di tutela.

Sia il diritto di controllo che il potere di promozione hanno un'ampia portata.

Il primo implica un potere di indagine delle rappresentanze dei lavoratori, con facoltà di accesso in tutti i locali dell'azienda e con esclusione della presenza del datore di lavoro o di suoi delegati là dove questa costituisca impedimento alle operazioni ispettive. Il diritto in questione è stato configurato infatti come diritto potestativo, esercitabile senza il preventivo assenso del datore di lavoro.

Tale connotazione assume rilievo, come vedremo, anche per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di cui all'art. 50, del D. Lgs. n. 81/2008.

Ciò non toglie che la contrattazione collettiva possa utilmente determinare le modalità ed i tempi di esercizio del diritto di controllo, al fine di contemperare gli interessi dei lavoratori con quelli aziendali. L'intervento della contrattazione collettiva (*nazionale*) per la determinazione delle modalità di esercizio delle funzioni delle rappresentanze per la sicurezza è stato ribadito dal D. Lgs. n. 81/2008.

Il potere di promozione, previsto dalla seconda parte della norma dello Statuto, concerne «**la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione**» di misure ulteriori a quelle già specificatamente prescritte dalla normativa prevenzionistica, in quanto «**idonee**» a perseguire lo stesso fine della salvaguardia della salute dei lavoratori e della loro integrità fisica. Sul punto è da sottolineare come il D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 50, 1° comma, lett. h), riprenda quasi letteralmente la previsione dello Statuto, contemplando tra le attribuzioni del RLS, il diritto di promuovere «**l'elaborazione, l'individuazione ... delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori**».

Nella seconda parte dell'art. 9, si è visto principalmente un sostegno all'attività contrattuale in materia, sia nella versione della natura meramente programmatica di tale norma, che necessiterebbe di essere attuata tramite appunto la contrattazione collettiva sia nella versione che evidenzia il profilo della partecipazione dei lavoratori alla elaborazione ed individuazione delle misure di sicurezza.

È da ritenere che la disciplina posta dall'art. 9, dello Statuto dei lavoratori non possa ritenersi tacitamente abrogata dal Testo Unico, del 2008, in quanto totalmente compatibile con le previsioni ivi contenute (*si veda al riguardo l'art. 304, 1° comma, lett. d), del D. Lgs. n. 81/2008*).

1.4 - TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

(d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009)

Negli anni le proposte in materia di salute e sicurezza sul lavoro si sono alla fine tradotte nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della delega contenuta nell'art. 1, della Legge n. 123/2007, come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 106/2009. Sono state così raccolte in un unico testo gran parte delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, a partire dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/1955, sulla prevenzione degli infortuni del lavoro nell'industria, nel D.P.R. n. 303/1956, sull'igiene del lavoro, e soprattutto nel D. Lgs. n. 626/1994, di recepimento di direttive comunitarie, ora abrogato. Si viene dunque a disporre di un quadro legislativo definitivo in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mediante un riordino normativo operato dal cosiddetto Testo Unico.

La disciplina posta dal D. Lgs. n. 81/2008 ha una portata generale applicandosi a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Non si distingue dunque a seconda della natura (imprenditoriale o non), del tipo di attività esercitata (*industriale, commerciale, artigiana, ecc.*) o delle dimensioni dell'organizzazione produttiva. Anche la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, al pari dell'imprenditore privato, è tenuta espressamente ad occuparsi delle questioni inerenti la salute e sicurezza del lavoro. Peraltro nei confronti di una serie di settori, per lo più riconducibili alla Pubblica Amministrazione, si rinvia all'emanazione di appositi decreti ministeriali per l'individuazione «**delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative**» da considerare ai fini dell'applicazione delle norme del decreto.

Sul piano dei soggetti tutelati (*campo di applicazione soggettivo*) il D. Lgs. n. 81/2008 estende la sua applicazione «**a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati ...**» (art. 3, 4° comma). L'ampliamento della tutela si coglie peraltro alla luce della nuova definizione di lavoratore, di cui all'art. 2, 1° comma, lett. a), come la «**persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari ...**».

Rilievo centrale assume nel modello prevenzionale delineato dal D. Lgs. n. 81/2008, il principio della valutazione dei rischi. Il fatto che «**la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza**» figuri al primo posto tra le misure generali di tutela, stabilite dall'art. 15, non può essere infatti meramente casuale. Peraltro la valutazione dei rischi più che essere una misura di tutela costituisce il presupposto dell'intero

sistema di prevenzione. La valutazione dei rischi è infatti lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza. Ai sensi dell'art. 28, 1° comma, la valutazione dei rischi deve riguardare, «**tutti i rischi**» esistenti in azienda, sia quelli collegati alla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché alla sistemazione dei luoghi di lavoro (*profilo oggettivo*), sia quelli relativi alla condizione dei lavoratori interessati (*profilo soggettivo*).

La valutazione dei rischi viene dunque ad interessare l'intero ambiente di lavoro, nonché tutte le persone presenti nell'organizzazione aziendale, compresi i lavoratori impiegati tramite il ricorso a tipologie contrattuali diverse da quelle del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La valutazione dei rischi, nei termini sopra descritti, costituisce dunque un'azione preventiva e ricorrente che deve avvenire ogniquale volta si operi una scelta di natura organizzativa o produttiva.

La valutazione dei rischi non può peraltro essere effettuata in astratto, ma deve tradursi in un atto scritto, in un documento (DVR), i cui elementi sono indicati nell'art. 28, 2° comma.

Si distinguono dunque due momenti: la vera e propria valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento ad essa inerente, documento da custodirsi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce. Rispetto alla corrispondente disciplina posta dal D. Lgs. n. 626/1994 è da notare la maggiore specificazione degli elementi da riportare nel DVR, tra i quali assume particolare rilievo «**l'individuazione delle procedure (il "come") per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli (il "chi") dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere ...**» (art. 28, 2° comma, lett. d). Ne dovrebbe risultare chiaramente l'organigramma aziendale della sicurezza, in raccordo del resto con la maggiore formalizzazione della figura del dirigente e del proposto, che di norma dovrebbero operare sulla base di specifico incarico. Anche la previsione relativa alla «**individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento**» (art. 28, 2° comma, lett. f), venendo a combinare il profilo oggettivo di valutazione dei rischi con quello soggettivo, della professionalità, esperienza e formazione del lavoratore, è di particolare significato sul piano operativo.

Il contenuto del DVR dovrà altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli particolari del decreto (art. 28, 3° comma) e deve avere «**data certa**» attestabile mediante la «**sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, ... del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato ...**».

In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, dovendo elaborare il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività (art. 28, comma 3° bis, aggiunto dal d.lgs. n. 106/2009). La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro «**significative**» ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. In tali ipotesi il DVR deve essere rielaborato entro trenta giorni dalle rispettive causali (art. 29, 3° comma). In molti casi si tratterà tuttavia di una semplice integrazione dell'originario DVR e non di una sua completa riformulazione, richiesta solo in presenza di modifiche più radicali del processo produttivo. La periodicità dell'aggiornamento del DVR non è, di norma, stabilita; fanno eccezione alcuni rischi di particolare rilievo che debbono essere oggetto di revisione dopo un determinato periodo di tempo (*si veda ad esempio, per la cadenza almeno quadriennale per la valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, l'art. 181, 2° comma; per l'aggiornamento triennale della valutazione dei rischi per agenti cancerogeni e mutageni, l'art. 236, 5° comma*). In riferimento ai soggetti coinvolti si prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione dei rischi ed elabori il documento ad essa relativo in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria; tali attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si intende dunque associare tutti i principali soggetti interessati a quello che a buon motivo può considerarsi il perno del sistema prevenzionale.

Il documento di valutazione dei rischi sarà peraltro esaminato in sede di riunione periodica, da tenersi almeno una volta all'anno o in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (art. 35). Sia l'obbligo di documentare la valutazione dei rischi sia quello di aggiornarla sono sanzionati

penalmente ad esclusivo carico del datore di lavoro. L'impossibilità da parte del datore di lavoro di delegare gli adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi è chiaramente espressa dall'art. 17, 1° comma, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008. Se la valutazione dei rischi compete al datore di lavoro, le diverse figure aziendali (*dirigenti, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente*) sono comunque tenute a collaborare alla sua realizzazione, al fine tra l'altro di segnalare eventuali pericoli o carenze nei sistemi di protezione. Si ritiene che la valutazione dei rischi non sia soggetta ad un controllo di merito da parte dell'organo di vigilanza, che potrebbe solo verificare l'eventuale inosservanza della sequenza metodologica prestabilita ai fini della sua documentazione. La scelta di come procedere alla redazione del DVR è peraltro rimessa al datore di lavoro che vi provvede **«con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione»**.

È poi da sottolineare che il documento di valutazione dei rischi, qualora sia incompleto, è fonte di responsabilità, oltre che per il datore di lavoro, anche per chi ha concorso alla sua incompiuta redazione (*ad esempio il RSPP*) nel caso di evento di danno, cioè qualora dalla omessa indicazione dei rischi esistenti e dalla conseguente mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza sia derivato un danno ai lavoratori. Strettamente connesso alla valutazione dei rischi è il principio della **«programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro»** (art. 15, 1° comma, lett. b). In base a quanto sopra esposto la protezione della salute dei lavoratori va dunque considerata non come un elemento a sé stante, subordinato e conseguente alle scelte tecniche e organizzative, ma come un momento tipico, ordinario dell'organizzazione dell'attività produttiva.

Ne deriva quale necessario un approccio integrato e globale alla conoscenza, al controllo ed alla limitazione dei rischi, mediante il legame tra prevenzione tecnica, prevenzione organizzativa e prevenzione sanitaria, nella realtà spesso eccessivamente frammentate. L'importanza, accanto a quelle tecniche, delle misure organizzative e procedurali ai fini della prevenzione, è sottolineata in molte parti del decreto, a partire dagli obblighi generali a carico del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18, 1° comma, lett. z).

2. D. LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 - STRALCIO "OBBLIGHI DEI LAVORATORI"

Questa parte del lavoro raccoglie, in modo organico e sintetico, una selezione stralcio degli articoli del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "**Obblighi dei lavoratori**" relativa alle nozioni fondamentali per l'organizzazione e la gestione della sicurezza all'interno della scuola.

2.1 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

... *omissis*

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: ... *omissis*

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a. con **l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro** per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b. con la sanzione **amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro** per la violazione dell'**articolo 20 comma 3**; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

.....

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

.....

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

.....

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

N° 4 articoli (da art. 43 a art. 46)

Articolo 43 - Disposizioni generali

.....

3. **I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.**
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. **Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.**
2. **Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.**

2.2 – AGGIORNAMENTI NORMATIVI E INTEGRATIVI AL D. LGS. N. 81/2008

Di seguito sono riportate sinteticamente le modifiche e gli aggiornamenti al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) dalla prima pubblicazione sino alla data odierna:

▪ **Aggiornamento Ag_1.00**

Aggiornata al DD del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2023 e a tutte le modifiche attuative dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale ad oggi;

*Il **Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce la rivalutazione del **10%** delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

▪ **Aggiornamento Ag_2.00**

Aggiornamento del 5 marzo 2024:

- modifica integrale dell'art. 27 e aggiornamento dell'art. 90 (comma 9) e art.157 (comma 1, lett. c)) introdotta dall'art. 29, comma 19, del DL 19/2024 al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

*L'articolo 29, comma 19, del **Decreto-Legge 19/2024** (convertito dalla Legge 56/2024) **non disciplina l'interazione con il mondo della scuola**, ma introduce la **patente a crediti** per la sicurezza nei cantieri edili, modificando il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).*

▪ **Aggiornamento Ag_3.00**

Aggiornamento del 3 maggio 2024:

- ulteriore modifica dell'art. 27 e aggiornamento dell'art. 90 (comma 9) e art.157 (comma 1, lett. c)) introdotta dall'art. 29, comma 19, della Legge 56/2024 di conversione, con modificazioni, del dl 19/2024, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- introduzione dell'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso alla Legge 56/2024 di conversione, con modificazioni, del dl 19/2024.

*L'aggiornamento del 3 maggio 2024 recepisce le modifiche al **D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) introdotte dalla **Legge 29 aprile 2024, n. 56** di conversione del Decreto Legge 19/2024 (Decreto PNRR), in materia di sicurezza nei cantieri edili.*

▪ **Aggiornamento Ag_4.00**

Aggiornamento del 10 ottobre 2024

- modifiche all'art. 26 (comma 3-bis), art. 29 (comma 7, lettera b), art. 55 (comma 2, lettera b), art. 222 (comma 1, lettera e), art. 223 (comma 1, lettera e), art. 229 (comma 1), art. 232 (commi 1 e 2), art. 233 (comma 1), art. 234 (comma 1), art. 235 (comma 1, comma 2, comma 3), art. 236 (commi 1, 2, 4), art. 237 (comma 1), art. 239 (commi 1,3,4), art. 240 (comma 1), art. 241 (comma 1), art. 242 (comma 4), art. 243 (commi 1, 4, 5, 6, 8, 10), art. 244 (rubrica e commi 1, 2, 3, 4), rubrica del capo II del titolo IX introdotte dal D.Lgs. 135/2024 di attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
- abrogazione articolo 245 e ALLEGATO XXXIX dal D.Lgs. 135/2024;
- sostituzione ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XLIII dal D.Lgs. 135/2024;
- introduzione ALLEGATO XLIII-BIS dal D.Lgs. 135/2024.

*Il **Decreto Legislativo n. 135/2024** in vigore dall'11 ottobre 2024 recepisce la direttiva (UE) 2022/431, estendendo formalmente le tutele del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) alle sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche cat. 1A/1B), equiparandole di fatto alla gestione di agenti cancerogeni e mutageni.*

▪ **Aggiornamento Ag_5.00**

Aggiornamento del 13 gennaio 2025

- modifiche all'art. 12 (comma 2), art. 38, art. 41 (commi 2, 2-bis, 4-bis, 6-bis, 9), art. 65 (commi 2, 3), art. 304 (comma 1, lettera b);
- introduzione art. 14 -bis.

L'aggiornamento normativo si riferisce alle modifiche apportate al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) in seguito all'entrata in vigore della Legge 203/2024 (collegato lavoro), con efficacia a gennaio 2025.

▪ **Aggiornamento Ag_6.00**

Aggiornamento del 4 novembre 2025

- modifiche all'art. 2 (comma 1), art. 3 (comma 3-bis) art. 6 (comma 2), art. 11 (comma 4-bis, 5-ter, 5-quater, 6-bis), art. 13 (6-bis, 6-ter, 6-quater), art. 15 (comma 1), art. 20 (comma 2), art. 25 (comma 1), art.27 (commi 7-bis, 8,11), art. 30 (commi 5, 5-ter), art. 37 (commi 11, 14), art. 39 (comma 2-bis), art. 41 (commi 2, 4-bis), art. 51 (commi 3-quater, 8, 8-bis), art. 77 (comma 4), art. 113 (comma 2), art. 115, allegato I-bis, allegato XII;

- introduzione dell'art. 3-bis.

*Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 dal pacchetto normativo di fine 2025 impattano le **istituzioni scolastiche** su tre fronti principali: l'inserimento della sicurezza nei programmi didattici, le tutele per gli studenti in stage/PCTO e la gestione dei lavoratori della scuola (Docenti e ATA).*

▪ **Aggiornamento Ag_7.00**

Aggiornamento del 7 gennaio 2026

- modifiche all'art. 3 (commi 2 e 3-bis), art. 3-bis, art. 5 (commi 1 e 6), art. 6 (commi 1, 2 e 7), art. 11 (commi 4-bis, 5-quater e 6-bis), art. 12 (comma 2), art. 13 (6-bis, 6-ter), art. 37 (comma 14), art. 41 (comma 2 e 4-bis), art. 51 (commi 8, 8-bis), art. 113 (comma 2), art. 115.

*L'aggiornamento del **7 gennaio 2026** (Versione 7.00) del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) recepisce le modifiche introdotte in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al coordinamento della vigilanza, alle attività di volontariato di protezione civile e **agli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria**.*

▪ **Aggiornamento Ag_8.00**

Aggiornamento del 23 gennaio 2026

- modifiche all'art. 244, art. 246 (comma 1), art. 247 (comma 1), art. 248 (comma 1), art. 249 (commi 1-bis e 2), art. 250 (commi 1, 2, 2-bis), art. 251 (comma 1), art. 252 (comma 1), art. 253 (commi 1, 2, 4, 6, 6-bis), art. 254 (commi 1, 2 e 5), art. 255 (comma 1), art. 256 (comma 4), art. 258 (commi 2, 2-bis e 3-bis), art. 259 (commi 1 e 2), art. 260 (commi 1, 2, 3 e 4), art. 261 (comma 1), art. 262 (commi 1 e 2);
- introduzione allegato XLIII-ter.

*Le modifiche descritte recepiscono la normativa europea sulla **tutela dai rischi legati all'amianto** attraverso il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che aggiorna il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).*

▪ **Aggiornamento Ag_9.00**

Aggiornamento del 24 marzo 2026 alla Legge 34/2026

- Modifiche all'art. 3 (comma 7-bis), art. 30 (comma 5-ter), art. 37 (commi 4 e 5), art. 55 (comma 5), Allegato VII

*La **Legge 11 marzo 2026, n. 34** (legge annuale per le PMI, in vigore dal 7 aprile 2026) ha introdotto importanti modifiche e integrazioni al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) in materia di lavoro agile, **formazione, addestramento e attrezzature***

2.2.1 - LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215

Gli aggiornamenti principali sulla sicurezza sul lavoro, dal punto di vista della organizzazione e gestione della sicurezza, sono stati introdotti dal D.L. 146/2021 (*Decreto Fiscale*), convertito in legge dalla Legge 215/2021 (*pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021*), e hanno riguardato l'obbligo e la formazione dei preposti, l'estensione della formazione anche ai datori di lavoro, l'inasprimento dei controlli con l'obbligo di sospensione dell'attività in caso di gravi violazioni, e l'introduzione della tracciabilità dell'addestramento, con la necessità di registrarlo in un apposito registro.

Novità principali della **Legge 215/2021** (e del D.L. 146/2021):

- **Obbligo di individuazione del preposto**

I datori di lavoro e i dirigenti devono individuare i preposti per le attività di vigilanza e segnalazione delle non conformità;

- **Formazione dei preposti**

È stata introdotta la necessità che i preposti frequentino i corsi in presenza e l'aggiornamento della loro formazione con cadenza almeno biennale;

- **Formazione del datore di lavoro**

Anche il datore di lavoro è tenuto a ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- **Addestramento**

È stata introdotta la necessità di registrare in un apposito registro gli interventi di addestramento effettuati, fornendo prova della sua esecuzione;

- **Vigilanza e sospensione**

Gli organi di vigilanza hanno ora l'obbligo di sospendere l'attività in caso di gravi violazioni (*come la mancata elaborazione del DVR, la mancata formazione o la presenza di lavoro irregolare*), mentre prima era una facoltà;

... *omissis*

2.2.2 - LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203

Ulteriori novità, modifiche e integrazioni al Testo Unico Sicurezza sono state apportate dalla **Legge 203/2024** recante “**Disposizioni in materia di lavoro**”:

- **relazione annuale sulla sicurezza**

l'articolo 14-bis impone al Ministro del Lavoro di riferire annualmente al Parlamento sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo proposte per miglioramenti e programmi futuri, senza nuovi costi per la finanza pubblica;

▪ sorveglianza sanitaria

l'articolo 41 assegna alle aziende sanitarie locali (ASL) la gestione dei ricorsi contro i giudizi del medico competente, sostituendo l'organo di vigilanza prima previsto;

... omissis

2.2.3 - Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

La normativa di sicurezza sul lavoro nel 2025 è stata aggiornata dal Decreto Legislativo 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni, con focus sull'aumento delle ore di formazione e l'eliminazione dell'e-learning per i preposti, un nuovo corso di 16 ore per i datori di lavoro e **l'introduzione dell'insegnamento della sicurezza nei programmi scolastici**.

Novità sulla Formazione (*Accordo Stato-Regioni 2025*):

- **Preposti:** Il corso di formazione passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento biennale;
- **Datori di lavoro:** Viene introdotto un nuovo corso obbligatorio di 16 ore, da completare entro due anni;
- **Dirigenti:** Le ore di formazione per i dirigenti vengono ridotte da 16 a 12 ore;
- **E-learning:** La modalità e-learning è stata eliminata sia per il corso base sia per l'aggiornamento dei preposti;

... omissis

2.2.4 – Aggiornamento del 04 novembre 2025

Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 dal pacchetto normativo di fine 2025 impattano le istituzioni scolastiche su tre fronti principali: l'inserimento della sicurezza nei programmi didattici, le tutele per gli studenti in stage/PCTO e la gestione dei lavoratori della scuola (Docenti e ATA).

Ecco cosa cambia nello specifico per il mondo della scuola:

2.2.4.1 Cultura della sicurezza e didattica obbligatoria

La novità più rilevante sul piano educativo (legata all'introduzione delle nuove campagne d'istituto) riguarda l'integrazione della salute e sicurezza nei programmi

scolastici:

- **Educazione Civica obbligatoria:** La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro diventano a tutti gli effetti materia d'insegnamento obbligatoria all'interno dell'orario di educazione civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- **Finanziamenti INAIL:** Viene stabilito un trasferimento annuo di risorse da parte dell'INAIL per supportare i progetti formativi scolastici, incentivando anche l'uso di tecnologie avanzate e immersive (es. realtà virtuale) per insegnare la prevenzione agli studenti.

2.2.4.2 Tutele rafforzate per i PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro)

Per gli studenti degli istituti superiori che svolgono i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), le regole diventano molto più rigide per prevenire gli infortuni:

- **Convenzioni e Registro Rischi:** Ogni percorso deve essere regolato da convenzioni che indichino dettagliatamente i rischi specifici e le misure di prevenzione adottate;
- **Divieto di attività ad alto rischio:** Viene esplicitamente vietato l'impiego degli studenti in mansioni classificate ad alto rischio o non coerenti con il loro percorso di studi;
- **Copertura INAIL estesa:** Viene blindata la copertura assicurativa INAIL, che include espressamente la tutela per gli infortuni in itinere (*durante il tragitto casa-lavoro/scuola*);
- **Suddivisione della formazione:** La formazione generale sulla sicurezza (4 ore) resta a carico della scuola, mentre quella specifica deve essere erogata e integrata dall'azienda ospitante in base ai rischi effettivi del reparto in cui lo studente viene inserito.

2.2.4.3 Gestione del personale (Docenti e ATA) e Nuovi Accordi

Il Dirigente Scolastico, nella sua funzione di Datore di Lavoro, deve adeguarsi alle novità applicate a tutto il personale scolastico:

- **Nuovo Accordo Stato-Regioni:** In concomitanza con le modifiche al Testo Unico, entra nella fase pienamente operativa il nuovo impianto che rivoluziona la formazione. Per i Preposti (figura che a scuola coincide spesso con i docenti di laboratorio o i coordinatori tecnici) le ore di formazione aumentano e l'aggiornamento diventa biennale, con il divieto assoluto di utilizzare l'e-learning asincrono (registrato);

- **Scuole Polo per la Sicurezza:** Viene prevista l'identificazione di una "Scuola Polo" a livello provinciale con il compito specifico di centralizzare e coordinare la formazione dei Dirigenti Scolastici e degli RSPP d'istituto;
- **Sorveglianza Sanitaria e Visite:** Per tutto il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria (es. *assistenti tecnici o videoterminalisti*), viene ribadito l'obbligo di effettuare le visite mediche esclusivamente durante l'orario di lavoro.

2.2.4.4 Aggiornamento del 07 gennaio 2026

L'aggiornamento del 7 gennaio 2026 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) recepisce le modifiche introdotte in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al coordinamento della vigilanza, alle attività di volontariato di protezione civile e agli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria.

Ecco i punti chiave dell'interazione tra normativa della sicurezza e istituzioni scolastiche:

1. Equiparazione dello Studente al Lavoratore

- **Quando scatta:** Gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando utilizzano laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici o biologici, o videoterminali (Art. 2);
- **Obblighi del Dirigente Scolastico:** Il **Datore di Lavoro** e deve garantire la valutazione dei rischi (DVR), la formazione e la sorveglianza sanitaria.

2. Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) e Stage

- **Tutele rafforzate:** La normativa impone una chiara divisione delle responsabilità tra la scuola e l'azienda ospitante;
- **Formazione:** La scuola deve erogare la formazione generale sulla sicurezza, mentre l'azienda ospitante si occupa della formazione specifica sui rischi propri della mansione;
- **Sorveglianza Sanitaria:** Se il DVR dell'azienda prevede rischi specifici, il medico competente della scuola (o dell'azienda, secondo gli accordi) deve rilasciare l'idoneità alla mansione.

3. Attività Promozionali e di Cultura della Sicurezza

- **Articolo 11 (modificato nel 2026):** Promuove l'inserimento di moduli formativi sulla sicurezza nei programmi scolastici e universitari per diffondere la cultura della prevenzione fin dall'età scolare.

2.2.4.5 - Legge 11 marzo 2026 n. 34

L'aggiornamento della Legge 34/2026 impatta in modo significativo sul settore scolastico, poiché i dirigenti scolastici (*equiparati a datori di lavoro*) devono applicare queste norme a docenti, personale ATA e agli studenti equiparati ai lavoratori.

Ecco come le singole modifiche interagiscono con il mondo della scuola:

PCTO e Studenti Equiparati (Art. 37 - Addestramento)

Nelle scuole secondarie, gli studenti impegnati nei percorsi PCTO (*ex Alternanza Scuola-Lavoro*) o nei laboratori sono equiparati ai lavoratori.

- **Registro dell'Addestramento:** Diventa ancora più rigido l'obbligo di tracciare in modo puntuale l'addestramento pratico all'uso di macchinari e laboratori (*es. officine degli istituti tecnici, laboratori di chimica*).
- **Simulazioni Virtuali:** La scuola può ora integrare l'addestramento all'uso dei dispositivi di protezione o dei macchinari tramite simulatori digitali e realtà virtuale avanzata, purché l'attività sia formalmente registrata.

Istituti Tecnici (Allegato VII)

Molte scuole possiedono laboratori con attrezzature di sollevamento.

- **Verifiche Macchinari:** Se l'istituto possiede piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) utilizzate per la manutenzione o nei campi degli istituti agrari, la frequenza delle verifiche periodiche è ora uniformata a una cadenza triennale.

3. IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA: RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ

Particolare rilievo riveste, in ambito scolastico, la **‘Figura’** del **‘Preposto’** in relazione del ruolo e delle attività di cui alla **«mansione docente»**.

Il preposto per la sicurezza è una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”, cioè:

- ✓ **sovrintende** alle attività lavorative svolte dai lavoratori,
- ✓ **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro,
- ✓ **controlla** la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.

In dicembre 2021, con la Legge 215/21, sono state apportate numerose modifiche al D. Lgs. 81/08, alcune delle quali riguardano la figura del preposto.

L'obiettivo del legislatore è quello di **“responsabilizzare”** questa figura, cruciale per garantire la supervisione e il rispetto delle norme antinfortunistiche in azienda.

3.1 – INDIVIDUAZIONE ED OBBLIGHI DEL PREPOSTO ALLA SICUREZZA

Per definire il Preposto per la Sicurezza, possiamo richiamare la definizione tratta dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 che lo definisce come:

“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il preposto per la sicurezza assolve ad una funzione organizzativa nell'ambito della propria mansione lavorativa.

Il preposto è investito del **“potere di iniziativa”**, che permette di attuare il **“modello collaborativo”**, diretto a garantire sul posto di lavoro la **“massima sicurezza possibile”** e che gli impone di attivarsi per garantire la sicurezza degli altri lavoratori.

Il preposto, infatti, assume un ruolo di **“garanzia”** della sicurezza e della salute degli altri lavoratori.

Gli **obblighi del preposto**, in materia di sicurezza sul lavoro, sono indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e sono:

- a. **soprintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite od di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b. **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. **richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. **interrompere** temporaneamente l'attività in caso di rilevazione di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro se necessario e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- h. **frequentare** appositi corsi di formazione.

3.2 – RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E SANZIONI DEL PREPOSTO SULLA SICUREZZA

Nei confronti del preposto per la sicurezza si possono accertare **responsabilità sia civili che penali**. In particolare, l'articolo 56 del D. Lgs. 81/2008 prevede per il preposto per la sicurezza sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti a suo carico (*individuati nell'art. 19 del D. Lgs. 81/08 precedentemente riportato*).

I **reati contravvenzionali** indicati nel D. Lgs. 81/08 per il preposto prevedono:

- ✓ l'arresto da uno a tre mesi;
- ✓ e/o multe che possono variare, in base alle violazioni, da € 300 a € 2.000 (*questi importi vengono periodicamente variati per adeguarli alla perdita di valore del denaro nel tempo*).

Il preposto per la sicurezza, per tutelarsi di fronte ad eventuali “**accuse**”, deve dimostrare di aver adempiuto all'incarico ricevuto.

Uno dei modi più efficaci per dimostrare di aver assolto al proprio incarico è quello di ricorrere alle “**segnalazioni scritte**”, ad esempio:

- ✓ per segnalare lacune, malfunzionamenti, manomissioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine o dei dispositivi protezione individuali (DPI) e/o collettivi (DPC);
- ✓ per segnalare il mancato rispetto delle disposizioni o dei regolamenti aziendali da parte di un lavoratore.

3.3 - IL PREPOSTO È INDIVIDUATO CON NOMINA O IN FUNZIONE DEL RUOLO

A seguito delle modifiche apportate all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 alla fine del 2021, con l'introduzione nel comma 1 della lettera b-bis, il Datore di Lavoro deve ***“individuare il Preposto o i Preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.***

In materia di salute e sicurezza del lavoro, per identificare i soggetti che rivestono ruoli di garanzia, come il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, **ciò che ha rilevanza sono le effettive attività svolte.**

Si parla cioè di **“preposto di fatto”**, qualora un soggetto assuma tale ruolo, anche in assenza di una formale nomina di preposto.

Il **“preposto di fatto”** è colui che, sebbene privo di investitura (*ad esempio senza una nomina di preposto conferita dal datore di lavoro*), eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale.

Tale figura è chiaramente prevista dall'art. 299 del D. Lgs. 81/08.

Il preposto di fatto assume così la medesima responsabilità del preposto cosiddetto **“di diritto”**, ossia colui al quale sia stato conferito formale incarico.

Insomma, se in azienda vi è qualcuno riconosciuto dagli altri lavoratori come un **“capo”**, questi è di fatto un preposto, anche se privo di nomina.

Nell'ipotesi di violazione della normativa antinfortunistica la presenza di un preposto di fatto non esonera da responsabilità il preposto formalmente designato sebbene questi, in realtà, potrebbe anche non svolgere le proprie mansioni.

MODULO 2

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA - I.T.I.S. "E. Majorana"

4.1 - INTRODUZIONE

Scopo di questo breve opuscolo è di raccogliere, in modo organico e sintetico, le nozioni fondamentali per l'organizzazione e la gestione della sicurezza all'interno della scuola.

In particolare saranno evidenziate le informazioni relative ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

Le misure di prevenzione e protezione previste sono infatti finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all'interno dell'edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca l'incolumità delle persone e un confort più sicuro e utile.

Si riportano quindi le nozioni basilari in materia di sicurezza derivanti dalle norme in vigore e la descrizione delle principali misure di sicurezza adottate o da programmare.

4.2 - NORMATIVA

Le leggi e le normative di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici in particolare, sono numerose e spaziano dalla organizzazione dell'organigramma alle misure tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza antincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale.

La norma principale che richiama tutte le altre ad essa collegate è il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 definito appunto "**Testo unico sulla Sicurezza**".

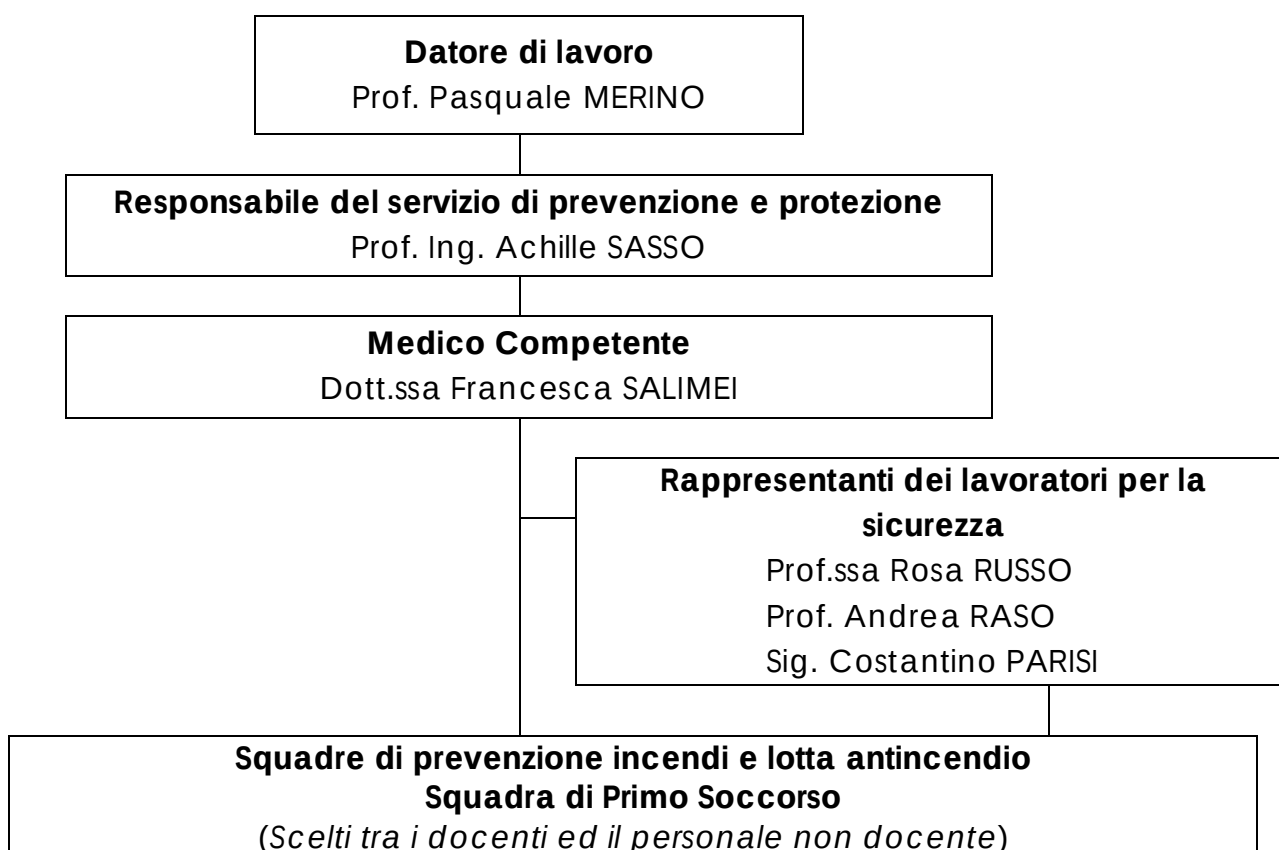
Questa è la legge fondamentale in materia di sicurezza per qualsiasi ambiente di lavoro (*aziende, amministrazioni pubbliche, scuole, etc.*). È il recepimento di una serie di direttive comunitarie e detta regole per **la organizzazione e la gestione della sicurezza**: in particolare vengono evidenziate le figure responsabili all'interno del luogo di lavoro, i loro compiti e ruoli e l'importanza della partecipazione di tutti alla realizzazione di un ambiente più sicuro e salubre.

Nel "Testo unico sulla Sicurezza" vengono fissati gli obblighi, le responsabilità e le eventuali sanzioni a carico delle figure previste per l'attuazione delle norme di sicurezza: il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (*che può essere un lavoratore dell'azienda o un tecnico esterno*), il medico competente (*solo nelle attività dove gli addetti necessitano di una periodica*

sorveglianza sanitaria), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (*eletto dai lavoratori*), le squadre di emergenza (*antincendio e primo soccorso*) e i lavoratori (*gli alunni sono equiparati a lavoratori*).

4.3 - ORGANIGRAMMA

L'organigramma della sicurezza all'interno dell'ITIS "Ettore Majorana" può essere così schematizzato:



4.4 - PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

In tutte le norme in materia di sicurezza viene sottolineata l'**importanza della partecipazione** di tutte le figure coinvolte nella Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Con il termine "**partecipazione**" si intende che i lavoratori di qualsiasi ordine e mansione **devono**, nei limiti delle loro possibilità e delle informazioni ricevute, **contribuire all'attuazione delle norme di sicurezza**.

In sintesi, nel caso della scuola, i docenti e i non docenti devono:

- ✓ **trasmettere agli studenti** le informazioni riguardanti la sicurezza sia discutendo direttamente con loro delle norme tecniche e comportamentali più importanti,

sia dando l'esempio in prima persona di un corretto e sicuro atteggiamento all'interno dell'edificio scolastico (*non fumare, non correre nelle scale, non parcheggiare vicino alle uscite di sicurezza e lungo i percorsi pedonali, etc.*);

- ✓ partecipare attivamente alle **prove di evacuazione** che, dovendo essere fatte a sorpresa, possono in certi casi anche coincidere con interrogazioni, compiti in classe o altre attività;
- ✓ comunicare ai responsabili (*Dirigente Scolastico, Responsabile della Sicurezza, etc.*) eventuali **inadeguatezze** di cui si viene a conoscenza (*impianti elettrici non a norma, infiltrazioni, danneggiamenti ad impianti, etc.*);
- ✓ **mettersi a disposizione** per il coinvolgimento in attività connesse con l'organizzazione e la gestione della sicurezza (*squadre di emergenza, incontri formativi, etc.*).

5. GESTIRE LE EMERGENZE

5.1 - INFORMAZIONI FONDAMENTALI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Scopo di questo breve opuscolo è di raccogliere, in modo organico e sintetico, le informazioni relative ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

Benché ogni situazione sia diversa dalle altre, esistono aspetti ripetitivi comuni a tutti i tipi di emergenza, da quelle più semplici (*lieve infortunio sul lavoro, principio d'incendio in un cestino dei rifiuti, ecc.*) a quelle più complesse (*scoppi, crolli, terremoti, ecc.*) che comportano l'evacuazione totale dall'Istituto.

Anche un piccolo incidente si può trasformare in una situazione di grave pericolo se non si conoscono i criteri fondamentali per la gestione dell'emergenza e i comportamenti da tenere per **evitare i fenomeni di panico**.

Nessun piano di emergenza, nessuna evacuazione dai luoghi in cui avviene un incidente, sia esso notevole o di minore entità, potrà mai avere successo senza la **partecipazione attiva di tutto il personale coinvolto** (*studenti, docenti e collaboratori scolastici*).

Nell'invitare tutti gli operatori dell'Istituto a leggere attentamente quanto di seguito riportato si sottolinea con forza la necessità di una proficua e continua collaborazione tra tutto il personale in materia di Prevenzione e Protezione.

5.2 - CHE COS'È UNA EMERGENZA ?

È una situazione, un fatto o una circostanza imprevista di pericolo che costringe quanti la osservano e quanti, accidentalmente, eventualmente la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla riduzione dei danni possibili ed alla salvaguardia delle persone.

L'emergenza impone alle persone di essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza propria, altrui, e/o delle cose, stanno per essere superati e che occorre agire per tutelare se stessi e, se possibile, impedire il diffondersi del danno.

Essendo l'emergenza un fatto imprevisto, per sua stessa natura, coglie di sorpresa tutti i presenti.

La reazione che istintivamente si impone è sempre la fuga anche se questa **potrebbe rivelarsi la scelta peggiore**.

Rispettare scrupolosamente i comportamenti di seguito illustrati, consente di attuare rapidamente e promuovere le contromisure adeguate alla risoluzione degli imprevisti con il minimo danno per sé e per gli altri.

Fuggire sconsideratamente per un cestino della carta andato a fuoco significa, probabilmente, far procedere l'incendio a tutto il fabbricato con danni ingenti alle strutture e, forse, anche alle persone.

Procedere invece con contromisure semplici (*ad esempio: avvertendo l'insegnante, azionando un estintore, ecc.*) significa limitare il danno alla sola distruzione del cestino.

È diritto dei lavoratori (*docenti/studenti/personale non docente*) essere formati ed informati; questo è lo scopo per cui è stato realizzato questo opuscolo.

Per formare ed istruire gli studenti ad affrontare situazioni d'emergenza, in base a quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 1998 che recita testualmente:

“I Lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta all'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo”,

almeno una volta all'anno verrà effettuata una prova di evacuazione che permetterà di percorrere le vie di fuga in modo tale da familiarizzare con esse ed impraticarsi per un'eventuale situazione di emergenza.

Esercitazioni specifiche saranno organizzate nel corso dell'anno scolastico per singoli gruppi di alunni.

Per familiarizzare con le procedure di prevenzione e protezione è necessario abituarsi a:

- localizzare vie di fuga e uscite di emergenza così come riportato nelle piantine poste a fianco delle porte di ogni ambiente scolastico;
- non ostruire le vie di fuga o le uscite di emergenza;
- leggere e rispettare quanto riportato nella cartellonistica esposta e nel presente opuscolo;
- tenere in ordine il vostro posto di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di rischio;
- NON usare fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio;
- disporre i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore;
- NON sovraccaricare le prese di corrente;
- segnalare sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di prese di corrente;
- segnalare sempre tempestivamente ai docenti o ai preposti qualsiasi fatto che riteniate possa costituire un pericolo, anche quando vi sembra trascurabile.

COSA FARE IN CASO DI ...

... NORME GENERALI

In generale, gli alunni dell'Istituto devono:

- ✓ Avvertire immediatamente dell'insorgere di un pericolo o di una situazione anomala un docente o il personale non docente.
- ✓ Conoscere le vie di fuga dall'aula (*in ogni locale della scuola si trova, accanto alla porta, una piantina in cui è evidenziato, in colore verde, il percorso di fuga*).
- ✓ Sapere che i cartelli di colore verde indicano i percorsi e le vie di uscita da seguire in caso di forzata evacuazione.
- ✓ Sapere che, in caso di allarme, è necessario mantenere la calma ed evitare di trasmettere il panico ad altre persone.
- ✓ Aiutare chi si trova in difficoltà o direttamente (*nel caso si sia in grado di farlo da soli*) o avvertendo l'insegnante o il personale non docente più vicino.
- ✓ Sapere che, nei momenti di emergenza, il rischio di panico o di stress è alto ed è da evitare seguendo le procedure apprese.
- ✓ Sapere che il modo migliore di proteggersi è quello di mantenere la calma e allontanarsi dalla situazione di pericolo seguendo le istruzioni ricevute.
- ✓ Sapere che l'ordine di evacuazione è dato esclusivamente dalla Presidenza e/o dal responsabile di plesso ed è contraddistinto dal suono continuo della campanella.
- ✓ Seguire scrupolosamente le indicazioni dell'insegnante e del personale non docente.

... EVACUAZIONE

Gli studenti devono:

1. Spingere le sedie sotto il banco;
2. Lasciare tutto il loro materiale al loro posto, comprese borse, cartelle, ecc.;
3. Disporsi in fila dietro gli studenti **apri_fila**;
4. I due studenti **chiudi_fila** devono posizionarsi dietro alla fila;
5. Non spingere, non correre disordinatamente, non gridare;
6. Aiutare chi è in difficoltà;
7. Seguire le istruzioni dell'insegnante.

Gli alunni che si trovano momentaneamente fuori dall'aula:

8. Devono recarsi immediatamente presso la loro aula, se possibile, o unirsi alla fila più vicina.
9. Se si sono uniti ad una fila di una classe non loro, dopo aver raggiunto il punto di ritrovo, devono immediatamente avvertire il loro insegnante.

TUTTI si devono recare presso il punto di raccolta più vicino, seguendo le indicazioni contenute nella piantina esposta vicino alla porta.

... INCENDIO

Cosa fare

- ✓ Avvertire l'insegnante del principio d'incendio
- ✓ Evacuare ordinatamente seguendo le istruzioni ricevute
- ✓ In presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, possibilmente umidi, e, se necessario, camminare a carponi
- ✓ In presenza di calore, al fine di proteggere il capo, avvolgersi il capo con indumenti di lana o cotone possibilmente bagnati
- ✓ Prima di uscire dall'aula, accertarsi che la via di fuga sia libera da fiamme o fumo se l'incendio è fuori dalla classe e il fumo rende irrespirabili i corridoi e le scale, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati; aprire la finestra e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso
- ✓ Se l'incendio si è sviluppato in classe o in laboratorio, uscire subito chiudendo la porta e seguire la via di fuga
- ✓ Se il fumo non fa respirare, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, sdraiarsi sul pavimento o camminare a carponi (*il fumo tende a salire verso l'alto*)
- ✓ Attendere ordinatamente la fine dell'emergenza

Cosa non fare

- ✓ **NON** agire mai da soli o di propria iniziativa
- ✓ **NON** farsi prendere dal panico
- ✓ **NON** attardarsi a guardare quello che succede
- ✓ **NON** usare mai abiti sintetici
- ✓ **NON** aprire eventuali porte calde, se necessario aprirle tenendosi dietro la porta e rimanendo pronti a richiuderle in caso di fiammata.
- ✓ **NON** uscire dall'aula o dal laboratorio
- ✓ **NON** lasciare aperta la porta dell'aula
- ✓ **NON** correre, **NON** agitarsi, **NON** spingere **NON** allontanarsi dal “luogo sicuro” o punto di raccolta

... GUASTO ELETTRICO

Cosa fare

- ✓ Ricordarsi che l'assenza di energia elettrica non provoca pericolo per gli alunni e per gli insegnanti
- ✓ In caso di assenza di energia elettrica non sarà necessario attivare nessun tipo di allarme
- ✓ Si dovrà rimanere calmi, seduti presso il proprio posto di lavoro aspettando ulteriori istruzioni

Cosa non fare

- ✓ **NON** intervenire per cercare di riparare il guasto
- ✓ **NON** riaccendere alcun tipo di apparecchiatura elettrica senza il consenso del docente.

... MALORE O INFORTUNIO

Cosa fare

- ✓ Una qualsiasi persona che si trova sul luogo dell'evento avverte immediatamente un docente o un preposto o il personale non docente
- ✓ Rimanere all'interno dell'aula
- ✓ Nel caso l'infortunato si trovasse all'interno dell'aula, uscire in modo ordinato e recarsi nel luogo che sarà indicato
- ✓ Astenersi da qualsiasi intervento sull'infortunato, se non indispensabile, per evitare ulteriori e più gravi danni
- ✓ Dire al docente o al personale intervenuto che cosa è accaduto
- ✓ Attendere ordinatamente ulteriori istruzioni

Cosa non fare

- ✓ **NON** accalcarsi sull'infortunato
- ✓ **NON** farsi prendere dal panico
- ✓ **NON** accalcarsi sulla porta dell'aula per vedere che cosa è successo
- ✓ **NON** attardarsi in corridoio a guardare quello che succede
- ✓ **NON** intervenire sull'infortunato
- ✓ **NON** omettere alcun particolare sull'accaduto (*può essere di vitale importanza*)

... TERREMOTO

Cosa fare al verificarsi dell'evento

- ✓ Se si è in aula o in laboratorio: accucciarsi sotto il proprio banco o addossarsi a muri portanti o mettersi sotto l'architrave di una porta
- ✓ Allontanarsi dalle finestre o da altre superfici vetrate
- ✓ Spegnerle tutte le apparecchiature elettriche
- ✓ Lasciare sul posto tutto il materiale, comprese borse e cartelle
- ✓ Prima di allontanarsi dall'aula, verificare che non vi siano compagni feriti
- ✓ Evacuare l'aula o il laboratorio ordinatamente camminando rasente i muri e raggiungere il punto di raccolta
- ✓ Attendere ordinatamente la fine dell'emergenza
- ✓ **NON** precipitarsi disordinatamente verso l'esterno
- ✓ **NON** sostare sotto finestre o armadi o pareti attrezzate con superfici vetrate
- ✓ **NON** correre, **NON** agitarsi, **NON** spingere
- ✓ **NON** allontanarsi dal "**luogo sicuro**" o punto di raccolta

*Si sottolinea infine come nelle scuole,
oltre all'applicazione delle norme di sicurezza,
come in tutti gli altri ambienti di lavoro,
sia da perseguire la finalità di
educare i ragazzi alla
“coscienza della sicurezza”.*

*Troppo spesso una mancanza di educazione
genera disattenzione e non rispetto
per l'incolumità e la vita delle altre persone.*